SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ---

(N. 185)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARENA, GENOVESE, MAROTTA, SANTALCO, CAROLLO, MAZZEI, SALERNO e GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Conferimento di posti di notaio

Onorevoli Senatori. — È noto che la funzione svolta dai notai nel nostro ordinamento assolve ad un compito di preminente interesse pubblico, tant'è che, proprio per questo, l'abilitazione all'esercizio professionale notarile e il correlativo conferimento del posto sono regolati da disposizioni particolarmente rigorose, pari sotto questo aspetto alla normativa prevista per i concorsi giudiziari.

L'accesso all'esercizio della professione di notaio è regolamentato dal regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, integrativo rispetto alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, e al successivo regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953. Detto decreto, n. 1728 del 1932, nel demandare al Ministro la facoltà di porre a concorso i posti resisi vacanti nelle varie sedi e quegli altri che si rendessero liberi nelle more dell'espletamento del concorso, non previde — a differenza di quanto statuito in genere in tema di pubblici concorsi - il potere del Ministro di aumentare il numero dei posti messi a concorso, se non in via eccezionale e transitoria. In effetti, quel decreto partiva dalla previsione che i posti da mettere a concorso sarebbero stati, di volta in volta, non solo bastevoli alla copertura

dei posti già resisi disponibili, ma addirittura in numero maggiore ai posti stessi, sì da consentire la eliminazione delle vacanze verificatesi eventualmente nelle more del concorso. Ed in vero l'articolo 5, ultimo comma, del cennato decreto disciplinava l'ipotesi di vincitori del concorso che non potessero conseguire la nomina, statuendo che essi venissero nominati in epoca successiva, secondo l'ordine della graduatoria, man mano che si rendessero disponibili sedi non assegnate in via di trasferimento a notai in esercizio.

L'ipotesi prevista dalla legge era, dunque, che vi fossero dei notai vincitori di concorso in numero superiore ai posti messi a concorso. Senonchè, non risulta che siffatta ipotesi si sia mai avverata. Per contro, si è verificata di sovente l'ipotesi opposta: d'un numero notevole di sedi vacanti, sì da imporsi l'intervento legislativo, concretatosi nell'assegnazione dei posti liberi, non messi a concorso, ai notai risultati idonei.

Sin dal primo concorso successivo alla emanazione del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, il Ministro, avvalendosi della norma transitoria di cui all'articolo 7 del menzionato decreto, dovette aumentare del

10 per cento il numero dei posti messi a concorso.

Nel 1939 il numero dei posti fu di duecento, portato, quindi, a 306 dalla legge 21 gennaio 1943, n. 102, proprio per la necessità di sopperire, con la chiamata di tutti gli idonei, alle numerose vacanze di sedi.

Con il decreto ministeriale 25 agosto 1949 venne bandito un concorso a 500 posti: ma ancora una volta, malgrado il numero particolarmente elevato, per la riscontrata carenza di notai si dovette, con la legge numero 1845 del 1º dicembre 1952, elevare ulteriormente, sino a 605, il numero dei posti in concorso conferendo le funzioni di notaio ai candidati giudicati idonei.

Proprio per tale esperienza, i diversi disegni di legge proposti nelle passate legislature prevedevano la facoltà del Ministro di aumentare, sia pure nel limite del decimo, il numero dei posti da assegnare ai concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, traducendo in tal guisa in norma costante una facoltà sino al momento riservata al potere legislativo.

E ciò per l'appunto in ragione della necessità, generalmente avvertita e sempre sottolineata, di garantire quanto più possibile la copertura delle sedi notarili. È, difatti, principio generale, unanimemente condiviso — come per altri e del pari essenziali pubblici uffici — che le vacanze delle sedi notarili siano eccezionali e tollerate solo per il tempo strettamente indispensabile a rimuoverle.

È questo, s'è visto, lo spirito informatore della regolamentazione data con il regio decreto del 1932 dianzi citato, che presuppone vi siano notai idonei in esuberanza rispetto alle sedi poste a concorso.

In realtà, da qualche tempo si verifica puntualmente l'opposta ipotesi: le sedi vacanti sono e restano numerose con l'aggravante che, per la comprensibile aspirazione dei notai esercenti a trasferirsi dalle sedi più disagiate a quelle ubicate in centri maggiori, a risentirne le conseguenze sono quasi sempre i cittadini delle località minori e più periferiche che vengono ad essere privati di così essenziale servizio. Sì che in diversi casi si è dovuto far ricorso alla nomina di notai provvisori, affidando cioè le funzioni notarili a persone che comunque non han-

no dato la prescritta prova del possesso dei requisiti di idoneità voluti dalla legge.

Con decreto ministeriale del 4 luglio 1970 venne bandito un concorso a 200 posti di notaio. Le relative prove scritte sono state espletate nel gennaio 1971, mentre solo da poco sono state ultimate le prove orali. Risulta che i concorrenti ammessi a queste ultime sono stati appena 226 e i candidati dichiarati idonei 223.

Ora, se si pone mente al fatto che, al momento, le sedi notarili vacanti sono oltre 400 e se si considera che, nel tempo di due anni normalmente intercorrente tra la indizione di un concorso e il suo espletamento, si renderanno libere ancora altre sedi per un presumibile altrettale numero, stante l'età media dei notai, molti dei quali prossimi al limite d'età per essere stati nominati, subito dopo la seconda guerra mondiale, con il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 440, per mezzo dei concorsi riservati ai combattenti, reduci, mutilati, invalidi, prigionieri eccetera, si rileva tutta la necessità e la urgenza di coprire il maggior numero di posti vacanti mediante la utilizzazione dei candidati dichiarati idonei nel concorso testè espletato, prima che le carenze, oggi riscontrate e destinate ad accrescersi, rendano ancor più precaria la situazione attuale. Utilizzazione che, comportando la copertura di un numero minimo di posti oltre quelli già messi a concorso, appena 23, non lede diritti o interessi legittimi di terzi, dacchè anche il concorso che sarà espletato prevede l'attribuzione di 200 sedi soltanto, di contro al numero di gran lunga superiore delle sedi già vacanti da assommarsi a quello delle altre sedi che, assai presumibilmente, si renderanno tali.

Non è superfluo rilevare che il presente disegno di legge non comporterà, una volta approvato, onere di sorta per il bilancio dello Stato.

Confidiamo, onorevoli colleghi, che le su esposte considerazioni siano condivise sì da risolvere, per quanto è dato, la situazione di disagio avvertita nell'espletamento d'un pubblico essenziale servizio, qual è quello notarile.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 4 luglio 1970, possono essere nominati notai i candidati che in detto concorso abbiano conseguito la idoneità.

Sarà osservato, per le nomine e per ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.

Art. 2.

I posti da assegnarsi ai notai nominati in virtù della disposizione del precedente articolo verranno scelti tra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.